LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.", come modificata dalla legge regionale 20 marzo 2018, n. 3;

preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 147/2019, depositata in data 19 giugno 2019, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 20 marzo 2018, n. 3 (Legge europea regionale 2018), con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della suddetta legge, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 17), 18), 19), 20), dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e), 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B;

rilevato che, a motivazione della suddetta sentenza, la Corte costituzionale ha precisato che: "la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria … ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non può ritenersi precluso alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta regionale deve essere sottoposta ad una verifica ad opera di questa Corte. L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali" e che: "… la disciplina statale della VIA è mossa dalla necessità di affiancare, alla tutela ambientale, la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti, esigenze che sarebbero frustrate da un aggravamento degli oneri connessi alla sottoposizione a VIA, su scala regionale, di procedimenti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal legislatore statale.";

rammentato che gli allegati A e B della l.r. 12/2009 indicano, rispettivamente, le tipologie e soglie di progetti da sottoporre alle procedure di VIA (ai sensi degli articoli 20 e seguenti della l.r. 12/2009) e di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/2009);

preso atto che, con la sentenza sopracitata, sono state considerate illegittime alcune voci degli allegati A e B della l.r. 12/2009 in quanto (in sintesi):

- sono indicate tipologie di progetti non corrispondenti alle fattispecie contenute nel d.lgs. 152/2006, anche prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire "limiti" massimi idonei ad evitare sovrapposizioni con la competenza statale;

- sono sottoposti a VIA regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA tipologie di progetti non indicati dagli allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006, allontanandosi così dalla disciplina statale, "la quale, in virtù della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., richiede una uniformità di trattamento normativo nella allocazione dei procedimenti tra Stato e Regioni";

evidenziata, pertanto, l'esigenza di modificare gli allegati al titolo I della l.r. 12/2009, con le modalità previste dall'articolo 29, comma 3bis, della medesima l.r. 12/2009, che prevede che gli allegati al titolo I possano "essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente", e in conformità alle disposizioni in materia di VIA di cui al d.lgs. 152/2006, nelle more della complessiva revisione della disciplina regionale in materia;

ritenuto quindi necessario modificare gli allegati A e B della l.r. 12/2009, sostituendoli nel modo seguente:

"Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale:
i progetti elencati nell'Allegato III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA regionale:
i progetti elencati nell'Allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

acquisito in data 17 settembre 2019 il parere favorevole della Commissione consiliare competente;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale, Albert CHATRIAN;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare gli allegati A e B della l.r. 12/2009, sostituendoli nel modo seguente:

***Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale**:*
i progetti elencati nell'Allegato III alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

***Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA regionale**:*
i progetti elencati nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

3. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.